

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1007

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori TURRONI, GAGLIONE, FORMISANO,
D’ANDREA, VICINI, MARINO, LIGUORI, CALVI, BOCO,
D’AMBROSIO, FASSONE, CAMBURSANO, BETTA,
MALENTACCHI, AYALA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN,
MANCINO, COVIELLO, FABRIS, DEBENEDETTI, MARTONE,
CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DENTAMARO,
FLAMMIA, LONGHI, PETERLINI, BASSO, TOGNI, DE
PAOLI, DI SIENA, DETTORI, MUZIO, GUBERT, VERALDI
e PASSIGLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 GENNAIO 2002

Disposizioni in materia di tutela e salvaguardia
dei beni demaniali

ONOREVOLI SENATORI. - Con la legge finanziaria per il 2002 (legge 28 dicembre 2001, n. 448) è stata introdotta nel nostro ordinamento una norma in base alla quale, estendendo a tutto il territorio nazionale le disposizioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 177, relativa al trasferimento ai comuni di beni demaniali, sarà possibile sanare una lunga serie di illeciti messi in atto da soggetti privati a danno del nostro territorio e in particolare delle coste del nostro paese. Infatti con l'articolo 71 della legge finanziaria 2002 le opere di urbanizzazione e di costruzione, ricadenti in aree demaniali, abusivamente eseguite in data anteriore al 31 dicembre 1990, potranno essere trasferite al patrimonio disponibile dei comuni e successivamente cedute ai privati. Il legislatore del 1992, con la legge n. 177 richiamata, aveva sostanzialmente proceduto ad una sorta di sanatoria di opere abusive realizzate su aree demaniali di piccoli comuni prevalentemente per predisporre delle strutture di alloggio per gli sfollati.

Con la finanziaria del 2002 si è commesso un atto gravissimo estendendo la norma del 1992, che di fatto mirava a risolvere i problemi di alcune popolazioni che avevano subito gravi danni, a tutto il territorio nazionale. Ciò significa che, se l'articolo 71 della legge finanziaria per il 2002 non venisse abrogato, da ora in avanti si potrà procedere alla dismissione del patrimonio demaniale e alla privatizzazione di aree di pregio e con caratteristiche ambientali rilevanti. Di fatto il citato articolo 71 della legge finanziaria 2002 ha attuato un vero e proprio condono edilizio delle opere abusive costruite su aree demaniali. Pertanto con il presente disegno di legge intendiamo abrogare il citato articolo 71, non solo al fine di salvaguardare l'integrità dell'ambiente e del nostro territorio, ma anche per ripristinare la legalità violata dal provvedimento messo in atto con la finanziaria 2002; si intende, altresì, abrogare la legge 5 febbraio 1992, n. 177.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Abrogazione delle disposizioni in materia
di trasferimento di beni demaniali)*

1. L'articolo 71 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è abrogato.

Art. 2.

(Abrogazione)

1. La legge 5 febbraio 1992, n. 177, è abrogata.

